

V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 MARZO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 14,00, nella sede della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note nn. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018 e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prott. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandro, Politino Salvatore e Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Entra il Consigliere Gambuzza

O M I S S I S

Deliberazione n. 29 del 19 marzo 2018

OGGETTO: Partecipazioni camerali Piano di razionalizzazione 2017

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 29

DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Partecipazioni camerali Piano di razionalizzazione 2017

LA GIUNTA CAMERALE

Tenuti presenti i diversi provvedimenti legislativi che negli ultimi anni hanno interessato la disciplina sulle partecipazioni societarie degli enti pubblici, al fine di garantire che l'intervento pubblico fosse dettato da ragioni di efficienza, economicità ed efficacia coniugate con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e, all'interno di un quadro generale delineato dalla normativa europea, di tutelare il mercato e la concorrenza;

Tenuto presente, per ultimo, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, concernente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, con il quale viene organicamente disciplinata la materia relativa alla costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, al loro mantenimento ed alla gestione delle partecipazioni societarie, finalizzata alla tutela del mercato e della concorrenza nonché al contenimento della spesa;

Visto l'art. 3 del citato T. U., il quale prevede a quali tipi di società le amministrazioni pubbliche possono partecipare;

Tenuto presente l'art. 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre è consentita la costituzione di società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgono, tra l'altro, attività finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale o per l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o per lo svolgimento delle loro funzioni, nonché per la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, o ancora, per la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma;

Visto il comma 1 dell'art. 5, il quale prevede espressamente che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche in ragione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

Tenuto presente il comma 1 dell'art. 24, il quale prevede che le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato Testo Unico in società non riconducibili a quelle previste all'art. 4, o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20, devono essere alienate o formare oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Preso atto che il comma 2 dell'art. 20 prescrive che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati nei casi in cui si rileva che vi siano partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui al citato art. 4, società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, società che svolgono attività simili ad altre società partecipate, società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro, società (ad esclusione di quelle che gestiscono un servizio di interesse generale) che hanno conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi finanziari precedenti;

Visto che il comma 1 dell'art. 20, richiamando il contenuto del citato comma 1 dell'art. 24 del T.U., dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e provvedono, a secondo dei casi, a mantenere, dismettere o ad adottare piani di riassetto delle partecipazioni;

Visto che le Camere di Commercio, in base al comma 4 dell'art. 2 della Legge 580/1993, come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 175/2016;

Visto il comma 1 dell'art. 7 della Legge 580/1993, come modificata dal citato D. Lgs. n. 219/2016, il quale consente all'Unioncamere nazionale di promuovere, realizzare e gestire, direttamente o anche mediante la partecipazione a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche nei limiti del citato Decreto Legislativo n. 175/2016;

Tenuta presente la nota prot. n. 19472 del 14 settembre 2017, con la quale l'Unioncamere nazionale, in occasione della precedente scadenza per la ricognizione delle partecipazioni camerali, ha inviato delle Linee guida in merito all'adempimento specificato;

Tenuta presente la deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 13 novembre 2017, con la quale, a seguito dell'accorpamento delle Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa, avvenuto il 4 settembre con l'insediamento del nuovo Consiglio Camerale, ha approvato un piano di razionalizzazione che teneva conto delle partecipazioni a suo tempo deliberate dai tre enti camerali preesistenti all'accorpamento;

Preso atto, pertanto, che occorre provvedere ad una razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 dalla Camera di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, secondo quanto dettato dall'art. 20 sopra specificato;

Tenuta presente la nota prot. n. 19472 del 14 settembre 2017, con la quale l'Unioncamere nazionale, in occasione della precedente scadenza per la ricognizione delle partecipazioni camerali, ha inviato delle Linee guida in merito all'adempimento specificato;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio, contenente le disposizioni normative in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, l'elenco delle partecipazioni in capo alla Camera di Commercio e le singole schede relative alle informazioni sulle società (**allegato**);

Preso atto delle seguenti partecipazioni societarie:

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA "DINTEC" S.C.R.L.
GAL NATIBLEI – SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
GAL VAL D'ANAPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI S.C.R.L.
GAL ELORO – SOCIETA' CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA
IC OUTSOURCING S.C.R.L.
INFOCAMERE S.C.P.A.
ISTITUTO EDILIZIA EDCONOMICA POPOLARE – I.E.E.P. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – ISNART S.C.P.A.
JOB CAMERE – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
M.A.A.S. MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA S.C.P.A.
RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' AEROPORTO CATANIA – S.A.C. S.P.A.

PARTICIPAZIONI INDIRETTE .S.A.C. S.P.A.:

- S.A.C. SERVICE SRL
- INTERSAC HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE
- SO.A.CO. SPA

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L
S.I.S. SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A
SO.GE.VI. S.R.L. (Società di Gestione della Val D'Ippari)
SO.SVI. S.R.L.
TECHNO HOLDING S.P.A.
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A
TERRE DELLA CONTEA S.C.R.L
UNIONTRASPORTI S.C.R.L;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che disciplina il funzionamento degli Enti camerali ed attribuisce espressamente alla Giunta camerale le determinazioni da porre in essere per la partecipazione dell'Ente camerale in Consorzi, Società, Associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di aziende speciali;

VISTA la Legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, che disciplina, nell'ambito della Regione Siciliana, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti camerali, prevedendo nella materia de quo il

rinvio alla disciplina dettata dallo Stato;

VISTO l'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'obbligo per tutti gli ambiti della P.A. di definire ad approvare un Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute, al fine di giungere ad un quadro complessivo delle partecipazioni pubbliche, rivedendole alla luce del rapporto costi benefici ed anche sotto il profilo della loro coerenza rispetto ai dettati comunitari in tema di libera concorrenza sul mercato;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, come come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, che costituisce il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

ATTESO che l'Ente camerale è di nuova costituzione e che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 settembre 2015, all'art. 2 essa decorre dalla data di insediamento del Consiglio camerale ovvero il 4 settembre 2017;

RITENUTO di dovere dare corso agli adempimenti dettati dal T.U. in ordine all'approvazione di un Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute;

VISTA la propria deliberazione n. 12 del 13 settembre 2017, con la quale, raccolti i dati relativi alla situazione dei pregressi Enti camerali di Catania, Ragusa e Siracusa, si è dato luogo all'approvazione di un adeguamento straordinario del Piano Operativo di Razionalizzazione che ricomprende sostanzialmente le determinazioni in precedenza assunte dai singoli Enti interessati;

RICONOSCIUTA l'opportunità di confermare anche in questa sede la dismissione delle partecipazioni di cui era stato avviato già dai pregressi Enti camerali il relativo procedimento, con esclusione delle partecipazioni detenute nelle società M.A.A.S. S.C.R.L. e S.I.S. S.P.A. in relazione alla loro rilevante importanza strategica per lo sviluppo economico del territorio siciliano;

RAVVISATO che tutte le società del sistema camerale cui questo Ente aderisce sono pienamente coerenti con i dettami del T.U. e, pertanto, ne viene mantenuta l'adesione anche per gli scopi istituzionali che l'Ente è chiamato a perseguire;

ATTESA la relazione prodotta dal Servizio Partecipazioni e di cui in premessa;

DOPO ulteriore dibattito, nel corso del quale si ritiene opportuno un approfondimento relativamente alle partecipazioni ai G.A.L. e alle Società M.A.A.S. S.C.R.L. e S.I.S. S.P.A.

DELIBERA

Di approvare il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dalla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, mantenendo, per il momento, tutte le partecipazioni in essere al 31 dicembre 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen